

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 63/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Massimo Lotti **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione della Signora Paola Anzellotti; del Sig. Salvatore Floriddia per la redazione del presente Comunicato Ufficiale, si è riunito il giorno 25 giugno 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALERIO TUCCI (Calciatore tesserato per la Società ASD Zane 1931 sino al 10.9.2014, successivamente con la Società Vicenza Calcio Spa, attualmente tesserato per la Società USD Tor di Quinto), NADIA DI PALMA (tesserata in qualità segretaria con poteri di legale rappresentanza per la Società ASD Zane 1931), GIULIO DI PALMA (soggetto che ha operato nell'interesse della Società Vicenza Calcio Spa), FRANCO BONENTE (tesserato in qualità di Direttore Generale della Società ASD Zane 1931), ANTONIO MANDATO (tesserato in qualità di responsabile del Settore Giovanile con poteri di legale rappresentanza della Società Vicenza Calcio Spa), DARIO CASSINGENA (Amministratore Delegato con poteri di legale rappresentanza della Società Vicenza Calcio Spa), Società VICENZA CALCIO Spa e ASD ZANE 1931- (nota n. 9277/125 pf14-15 AM/gb del 20.4.2015).**

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti Antonio Mandato, Dario Cassingena, la Società Vicenza Calcio Spa e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi; ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS; rinvia alla riunione del 13 luglio 2015 ore 15 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

**(145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AGOSTINO FANTON (Fallimento Società San Paolo Padova Srl) - (nota n. 7804/1063 pf13-14 AM/ma del 23.3.2015).**

Con provvedimento del 23.3.2015 la Procura federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Agostino Fanton, amministratore unico dal 1° luglio 2013 al 30 maggio 2014 e membro del consiglio direttivo con la qualifica di vice Presidente nella stagione sportiva 2011/12, di consigliere nella stagione sportiva 2012/13 e di vice presidente e amministratore delegato nella stagione sportiva 2013/14 del San Paolo Padova Srl per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del CGS della F.I.G.C.), in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento del San Paolo Padova Srl, e in particolare per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A1, A2, A3, A4, B1, B2, C1, C2, C3;

b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del CGS della F.I.G.C.) per non aver redatto, approvato e depositato il bilancio ufficiale al 31 dicembre 2013, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, nel punto C2.

### **Il patteggiamento**

Alla riunione del 29.4.2015 il Sig. Agostino Fanton con la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale, in data 14.5.2015, ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

*“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Agostino Fanton ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Agostino Fanton, sanzione della inibizione di mesi 30 (trenta) e ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 20 (venti) ed € 1.000,00 (€ mille/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo*

comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 20 (venti) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) a carico del Sig. Agostino Fanton;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

**(98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 5895/1267 pf12-13 SP/blp del 10.2.2015).**

**(134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 6996/207 pf13-14 SP/gb del 6.3.2015).**

Con provvedimento del 10.2.2015 la Procura federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Igor Campedelli, all'epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa;

per rispondere:

a) della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti – art. 1 bis del vigente CGS - e dell'art. 8, comma 2 del CGS, in relazione all'art. 80 delle NOIF, per avere sottratto risorse finanziarie della Società AC Cesena Spa – pari a € 1.025.700 - a vantaggio della Società controllante indiretta Opera Spa, senza alcuna giustificazione economica per la Società calcistica, così determinando un progressivo ingente impoverimento economico-patrimoniale dell'AC Cesena e contestualmente aumentando la posizione debitoria della medesima Società nei confronti dei terzi creditori sociali, in violazione del principio di corretta gestione e in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all'Ordinamento sportivo;

2) la Società AC Cesena Spa;

per rispondere a titolo di:

- responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Igor Campedelli, all'epoca dei fatti, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa;

Con ulteriore provvedimento del 6.3.2015 la Procura federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Igor Campedelli, all'epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa;

per rispondere:

a) della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti – art. 1 bis del vigente CGS - e dell'art. 8, comma 2 del CGS vigente all'epoca dei fatti – art. 8, comma 2 del vigente CGS - in relazione all'art. 19 dello Statuto federale ed all'art. 80 delle NOIF, per avere sottratto risorse finanziarie della Società AC Cesena Spa a vantaggio delle Società Villa Turi Srl, senza alcuna giustificazione economica per la Società calcistica, mediante la stipulazione dei contratti indicati nelle premesse (contratto in data 25.8.2010 con la Società Villa Turi Srl; contratto in data 20.5.2011 con la Società Villa Turi Srl; contratto in data 20.6.2010 con la Società Villa Turi Srl). Così determinando un impoverimento economico-patrimoniale dell'AC Cesena e contestualmente aumentando la posizione debitoria della medesima Società nei confronti dei terzi creditori sociali, in violazione del principio di corretta gestione e in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all'Ordinamento sportivo;

2) la Società AC Cesena Spa;

per rispondere a titolo di:

- responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Igor Campedelli, all'epoca dei fatti, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa;

### **Il patteggiamento**

Alla riunione del 9.4.2015 disposta la riunione dei suddetti procedimenti, il Sig. Igor Campedelli, la Società AC Cesena Spa tramite i propri legali, con la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale, in data 14.5.2015, ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

*“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Igor Campedelli e la Società AC Cesena Spa tramite i propri legali hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Igor Campedelli, sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS e tenendo conto della continuazione con la seconda violazione contestata, a mesi 10 (dieci); pena base per la Società AC Cesena Spa, sanzione della ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS e tenendo conto della continuazione con la seconda violazione contestata, a € 52.000,00 (€ cinquantaduemila/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

- inibizione di mesi 10 (dieci) a carico del Sig. Igor Campedelli;*
  - ammenda di € 52.000,00 (€ cinquantaduemila/00) a carico della Società AC Cesena Spa.*
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

**(177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI FARALDI, VINCENZO PICCINNI, MICHELE DI LEO, VALERIO COLLOCOLA, ANTONIO BARLETTA, MARCO LEONARDO PAVONE, ROBERTO ANSELMO, ARRIGO D'ALESSANDRO, DAMIANO FERRARA, ROCCO PAOLICELLI, VALENTINA VINELLA, MARIO STIGLIANO, MARCO FARALDI, MICHELE MUSILLO, VINCENZO RUSSO, VALENTINO LUNGARETTI, SIMONE CALÒ, VINCENZO TUCCI, SIMONE BRUNO, MERICINZIA GALLICCHIO (Sezione AIA di Bernalda) - (nota n. 9105/209pf13-14/SP/GT/gb del 16.4.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare sospende il procedimento e rinvia alla riunione dell'8.7.2015, ore 15 senza ulteriori avvisi, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

**Il Presidente f.f. del TFN  
Sez. Disciplinare  
Avv. Sergio Artico**

“”

**Pubblicato in Roma il 26 giugno 2015**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio